

Nota

D.L. 12 settembre 2014, n. 133

In riferimento alle disposizioni riportate nel Decreto-Legge 12 settembre 2014, n. 133 recante *“Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”*, segnaliamo di seguito le disposizioni di particolare interesse per il settore.

Art. 8

(Disciplina semplificata del deposito preliminare alla raccolta e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto.

Disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto)

In materia di terre e rocce da scavo, il decreto-legge rimanda a prossime disposizioni (90 gg dall'entrata in vigore della legge di conversione) per il riordino e la semplificazione della materia, anticipandone però i principi e criteri direttivi che prevedono:

- a. coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;*
- b. indicazione esplicita delle norme abrogate;*
- c. proporzionalità della disciplina all'entità degli interventi da realizzare;*
- d. divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli minimi previsti dall'ordinamento europeo ed, in particolare, dalla direttiva 2008/98/UE.*

È prevista una disciplina semplificata del deposito preliminare alla raccolta e della cessazione della qualifica di rifiuto delle terre e rocce da scavo che non soddisfano i requisiti per la qualifica di sottoprodotto, nonché una nuova disciplina della gestione delle terre e rocce da scavo con presenza di materiali di riporto e delle procedure di bonifica di aree con presenza di materiali di riporto. Le rocce da scavo provenienti dall'estrazione di gas e petrolio e il materiale proveniente dalla produzione di alluminio da bauxite escono così dalla disciplina sui rifiuti.

Art.10

(Disposizioni per il potenziamento dell'operatività di Cassa depositi e prestiti a supporto dell'economia)

L'articolo interviene, con modifiche, sull'art. 5 ("Cassa depositi e prestiti società per azioni" – CDP SpA) del D.L. 269/2003 *“Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici”* (convertito con Legge 326/2003), con l'inclusione, tra i possibili finanziamenti concessi da CDP, dei *“soggetti privati per il compimento di operazioni nei settori di interesse generale”*, ed estendendo le attività riconosciute idonee. Il comma 7 dell'art. 5 del D.L. 269/2003 e smi viene quindi modificato come segue:

7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:

a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste italiane S.p.A. o società da essa controllate, e fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato. L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera, è consentito anche per il compimento di ogni altra operazione di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A., nei confronti dei medesimi soggetti di cui al periodo precedente o dai medesimi promossa **nonché nei confronti di soggetti privati per il compimento di operazioni nei settori di interesse generale individuati ai sensi del successivo comma 11, lettera e)**, tenuto conto della sostenibilità economico-finanziaria di ciascuna operazione. Dette operazioni potranno essere effettuate anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b);

b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinati ~~alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche~~ **a iniziative di pubblica utilità nonché investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, anche in funzione di promozione del turismo, ambiente e efficientamento energetico, in via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi e comunque**, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con preclusione della raccolta di fondi a vista.

Art. 15

(Fondo di servizio per la patrimonializzazione delle imprese)

L'articolo prevede l'istituzione, da parte del Governo, di un Fondo privato di servizio per il rilancio delle imprese industriali italiane caratterizzate da equilibrio economico operativo, ma con necessità di adeguata patrimonializzazione. La finalità del Fondo e' il sostegno finanziario e patrimoniale attraverso nuove risorse che favoriscano, tra l'altro, processi di consolidamento industriale rivolgendosi alle imprese con un numero di addetti non inferiore a 150 con prospettive di mercato ed imprese oggetto di procedure di ristrutturazione societarie e del debito.. L'intervento del Fondo sarà costituito da operazioni di patrimonializzazione al servizio dello sviluppo operativo e dei piani di medio-termine.

Il Fondo, di durata decennale prorogabile, sarà sottoscritto da investitori istituzionali e professionali e la sua operatività e' subordinata alla dotazione minima di 1 miliardo di euro sottoscritta da almeno tre investitori partecipanti ciascuno in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 40 per cento e che dovranno rappresentare complessivamente una quota pari ad almeno il 50 per cento del valore totale dei "prestiti bancari alle imprese italiane non finanziarie", quale risultante dall'ultima "Indagine sul credito bancario in Italia" effettuata da Banca d'Italia.

La gestione del Fondo, che dovrà operare in situazione di completa neutralità, imparzialità, indipendenza e terzietà rispetto ai sottoscrittori e' affidata ad una società di gestione del risparmio selezionata attraverso una procedura di evidenza pubblica che verrà gestita dagli stessi sottoscrittori. Il soggetto gestore e' tenuto a presentare annualmente al MiSE la relazione sull'operatività del Fondo, comprensiva di una banca dati completa per singola operazione.

Con prossimo decreto del MiSE saranno definite le caratteristiche delle imprese beneficiarie dell'intervento del Fondo, le caratteristiche della tipologia di investimento nel Fondo al fine di evitare remunerazioni di carattere speculativo, le modalità organizzative del Fondo.

Art. 35

(Misure urgenti per l'individuazione e la realizzazione di impianti di recupero di energia, dai rifiuti urbani e speciali, costituenti infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale)

FISE UNIRE

Via del Poggio Laurentino, 11 – 00144 ROMA
Tel. 06 9969579 – Fax 06 5919955 – E-Mail: unire@associazione-unire.org

L'articolo rimanda ad un prossimo decreto, da definirsi entro il 12 dicembre 2014, per l'individuazione degli impianti di recupero di energia e di smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, esistenti o da realizzare per attuare un sistema integrato e moderno di gestione di tali rifiuti atto a conseguire la sicurezza nazionale nell'autosufficienza e superare le procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme europee di settore. Tutti gli impianti, sia esistenti che da realizzare, devono essere autorizzati a saturazione del carico termico (art. 15 del D.Lgs 46/2014).

Tutti gli impianti di nuova realizzazione dovranno essere realizzati conformemente alla classificazione di impianti di recupero energetico R1 (nota 4 dell'allegato C al D.Lgs 152/06) mentre per gli impianti esistenti le Autorità competenti provvedono, entro il prossimo 13 novembre, a verificare la sussistenza dei requisiti per la loro qualifica di impianti di recupero energetico R1, revisionando in tal senso e nello stesso termine, quando ne ricorrono le condizioni, le autorizzazioni integrate ambientali.

L'articolo precisa infine che *“i termini previsti per l'espletamento delle procedure di espropriazione per pubblica utilità, di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale degli impianti di cui al comma 1, sono ridotti alla metà. Se tali procedimenti sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ridotti della metà i termini residui”*, in caso di mancato rispetto dei termini si applica il potere sostitutivo (art. 8 della legge 131/2003).

Roma, 16 settembre 2014

p74717PE_Allegato